

Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università Roma Tre

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università degli Studi Roma Tre (nel seguito denominato, più brevemente, Comitato).

Art. 2 - Compiti del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti i compiti propositivi, consultivi e di verifica previsti dalla normativa vigente, dallo statuto di Ateneo e dalle apposite direttive ministeriali.

Art. 3 - Convocazione e documentazione

1. Il Comitato è convocato dalla/dal Presidente, con il supporto tecnico-amministrativo degli uffici competenti.

2. Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria con convocazione ordinaria effettuata dalla/dal Presidente, di norma, almeno una volta a trimestre. La/il Presidente convoca l'Assemblea in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo delle/dei sue/suoi componenti effettive/i, con arrotondamento all'intero superiore.

3. La nota di convocazione, redatta per iscritto e registrata nel sistema di protocollo informatico, indica la data, l'ora di inizio e della prevedibile conclusione dei lavori, le modalità di svolgimento e l'ordine del giorno dell'adunanza.

4. La convocazione è trasmessa a ciascun componente del Comitato almeno otto giorni prima della data stabilita per la riunione, tramite posta elettronica all'*account* istituzionale assegnato a ciascuno dei componenti del Comitato.

5. La documentazione utile per la riunione, di norma, viene resa disponibile ai componenti del Comitato in formato elettronico, almeno un giorno prima della data di svolgimento della riunione.

Art. 4 - Adunanze

1. Le adunanze del Comitato sono riservate. Non è ammessa la presenza di estranei.

2. Le adunanze del Comitato sono valide se sono presenti almeno i due terzi dei componenti, con arrotondamento all'intero superiore. Per la determinazione del *quorum* di validità dell'adunanza sono computati tutti i componenti del Comitato, compresi coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza.

3. Le giustificazioni per le assenze sono comunicate alla/al Presidente, di norma, tramite posta elettronica. In caso di assenza o impedimento, i componenti del Comitato possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti.

4. Ciascun componente dell'organo che intenda abbandonare temporaneamente o definitivamente la seduta nel corso dello svolgimento, non partecipando a una o più singole discussioni o ad una o più singole deliberazioni, è tenuto a darne comunicazione alla/al Presidente al fine di consentire la verbalizzazione.

Art. 5 - Svolgimento delle adunanze

1. Le adunanze possono svolgersi in presenza o in forma telematica, come previsto dall'apposito Regolamento di Ateneo.

2. Le questioni vengono discusse sulla base dell'ordine del giorno. Su proposta della/del Presidente, il Comitato può decidere, a maggioranza dei due terzi dei presenti, con arrotondamento all'intero superiore, di modificare l'ordine della trattazione dei punti indicati all'ordine del giorno. Non è consentito trattare argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

3. La discussione è diretta dalla/dal Presidente, alla/al quale ciascun componente del Comitato può chiedere di intervenire.

4. La/Il Presidente assicura il funzionale impiego del tempo, garantendo a tutti uguale diritto di intervento e fissando, ove occorra, la durata massima dei singoli interventi al fine del funzionale svolgimento complessivo dell'adunanza. La/Il Presidente può richiamare gli intervenuti affinché si attengano al tema in discussione. In caso di richiamo infruttuoso può disporre la conclusione dell'intervento.

Art. 6 - Deliberazioni

1. Le questioni trattate sono di norma presentate dalla/dal Presidente con una proposta di deliberazione, in ordine alla quale, al termine della discussione, la/il Presidente invita i componenti del Comitato a esprimere il proprio voto. La/il Presidente può sottoporre questioni all'esame dell'organo non corredate di una proposta di delibera.

2. Tenuto conto della natura di organo paritetico, propria del Comitato, le deliberazioni sono validamente adottate quando ottengono il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti, con arrotondamento all'intero superiore.

3. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo che il voto a scrutinio

segreto non sia espressamente previsto da norme di legge o regolamentari.

Art. 7 - Verbali ed esecuzione delle deliberazioni

1. Per ciascuna adunanza viene redatto un verbale, che dà conto integralmente delle deliberazioni adottate dall'organo e in maniera sintetica del dibattito svolto.
2. Nel verbale viene riportato il numero dei voti favorevoli, contrari e di astensione relativi a ciascuna deliberazione. Non vengono indicati i nomi dei singoli componenti favorevoli, contrari e astenuti, fatta salva la facoltà di far inserire nel verbale, per chi ne faccia richiesta, la propria intenzione di voto.
3. I verbali delle adunanze sono redatti da una/un rappresentante dell'Amministrazione, cui sono affidate le funzioni di Segretaria/o dell'organo, e sono sottoposti al Comitato, di norma, nella seduta immediatamente successiva a quella di riferimento.
4. Dopo l'approvazione, i verbali sono sottoscritti dalla/dal Presidente e dalla/dal Segretaria/o, responsabile della custodia della documentazione.
5. Il Comitato dà conto alla comunità accademica delle proprie attività tramite apposito sito *internet*, i cui contenuti sono aggiornati a cura della/del Presidente e della/del Segretaria/o dell'organo.

Art. 8 - Norme finali

1. Il presente Regolamento è predisposto dal Comitato e sottoposto all'approvazione degli organi centrali di governo dell'Ateneo.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si osservano le norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, nonché i principi generali che regolano il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.